

**PROTOCOLLO DI INTESA INERENTE I LAVORATORI ADDETTI ALLE
ATTIVITA' DI FORMAZIONE E PRODUZIONE DANZA**

TRA LE PARTI

A.I.D.A.F. – Associazione Italiana Danza Attività di Formazione

A.I.D.A.P. – Associazione Italiana Danza Attività di Produzione

A.D.E.P. – Associazione Danza Esercizio e Produzione

Con l'intervento di FEDERDANZA in persona del Presidente Francesca Bernabini

E

SLC – CGIL

FISTEL – CISL

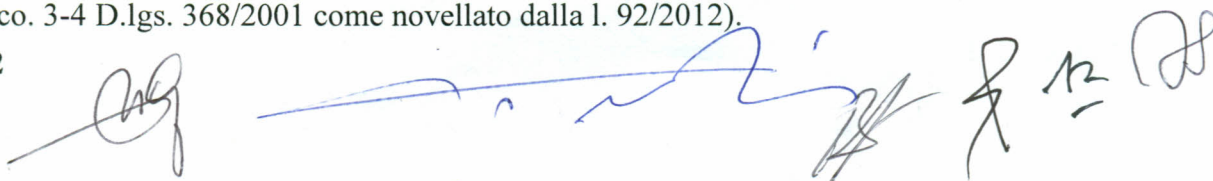
UILCOM – UIL

ROMA, 19 FEBBRAIO 2013

◆◆◆

PREMESSO CHE:

1. il 18 luglio 2012 è entrata in vigore la Legge n. 92/2012 il cui art. 1 co. 9 lett. h stabilisce: “ *all'art. 5 comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: i contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 1 bis possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa esistente*”.
2. l'art. 46 bis “*modifiche alla legge 28 giugno 2012 n. 92 e misure in materia di accordi di lavoro*” D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n. 134 “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” prevede che : “*a) all'art. 1, comma 9 lett. h è aggiunto, in fine, il seguente periodo: i termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4 ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*”.
3. Il settore delle attività di formazione, produzione e distribuzione danza è storicamente caratterizzato da differenti periodicità lavorative, variabili in relazione a ciascuna produzione, che rendono impossibile il rispetto della disciplina più restrittiva dei 60 e 90 giorni per gli intervalli tra un contratto a termine scaduto ed il suo eventuale rinnovo (art. 5 co. 3-4 D.lgs. 368/2001 come novellato dalla l. 92/2012).





PER TUTTO QUANTO PREMESSO

Le OO.SS, dato atto della tipicità del settore, accertano la sussistenza dei presupposti affinché i termini di cui all'art. 5 co. 3, D.lgs. 368/2001 possano essere ridotti a 20 e 30 giorni qualora il contratto abbia durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi.

La presente regolamentazione che ha effetto immediato per i contratti a termine rinnovati successivamente alla sottoscrizione, potrà essere meglio definita ed integrata attraverso contratti aziendali che tengano in considerazione le esigenze di ogni singola realtà produttiva.

Le parti, comunque, convengono di porre in essere momenti di verifica periodica dell'applicazione del presente Protocollo.

A.I.D.A.F. - FEDERDANZA

A.I.D.A.P. - FEDERDANZA

A.D.E.P. - FEDERDANZA

SLC - CGIL

FISTEL - CISL

UILCOM - UIL